

7731



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 37557 del ruolo generale dell'anno 2009 promossa

DA

CALABRETTA ELISA, ARADIS ARIANNA, FATICANTI MARCO, COMERCI VALERIO, DEMICHELI LUCA, LEONE GIANLUCA, FALCONI MARCO, PASCARELLA FABIO, BARONE FORTUNATA, BRUSTIA ELISA, MARINO MAURIZIO, DESSI' BARBARA, BONORA NICO, BULTRINI MASSIMILIANO, BELLOMO BARBARA, CALA' SIMONA, CARTA ROBERTA, NATALIA MARIA CECILIA, VECCHIO ANTONELLA, GUARNERI ENRICO MARIA, DE MAIO FRANCESCA, SILVESTRI STEFANIA, CALACE NICOLETTA, DI MANNA PIO, FRATINI MICHELE, CASCONI CARMELA, INSOLVIBILE MARILENA, FONTANI SONIA, GORI MICHELA, GUERRA MAURIZIO, LEPIDI FABRIZIO, LUCARINI MAURO, PACIONE TIZIANA, MONTI GENNARO MARIA, POLICICCHIO RAIMONDO, RIZZITIELLO FRANCESCA, MURARO CRISTINA, VIZZINI GIORGIO, PIRANI GIANLUCA, SPINIELLO OLIMPIA, RIETI SABRINA, ZAMPETTI FRANCESCO, NAZZINI LUISA, LUBERTI GIAN MARCO e SERRA MONICA, elettivamente domiciliati in Roma corso Italia n. 97, presso lo studio dei procuratori Avv.ti Pietro Adami, Barbara Ferretti e Valerio De Luca che li rappresentano e difendono giusta procura estesa in calce al ricorso

RICORRENTI

CONTRO

ISTITUTUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che *ex lege* lo rappresenta e difende

RESISTENTE

OGGETTO: stabilizzazione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2009 i ricorrenti indicati in epigrafe espongono: di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale ISPRA con contratti di lavoro a tempo determinato; di avere presentato domanda volta alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; di essere stati tutti assunti presso l'Ispra a seguito della procedura di stabilizzazione in data 1 giugno 2009; che al momento dell'assunzione non gli è stata riconosciuta l'anzianità per il servizio prestato con i contratti a tempo determinato; che nel mese di giugno 2009 hanno percepito l'indennità per oneri specifici pari ad € 243,13 mensili, come per il periodo precedente, mentre a decorrere dal mese di luglio 2009 tale indennità è stata ridotta ad € 8,01. Affermavano il diritto al computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attività prestata con contratti a tempo determinato e il diritto al mantenimento dello stesso trattamento retributivo goduto fino al giugno 2009. Convenivano davanti al giudice del lavoro di Roma l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA chiedendo di accertarsi il diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (novembre 2005) e il diritto a percepire quale indennità per oneri specifici la somma di € 243,13 ciascuno e la condanna dell'Istituto al pagamento delle relative differenze retributive.

Si costituiva l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; in particolare, affermava che a seguito della stabilizzazione si era costituito un nuovo rapporto di lavoro e non vi era stata alcuna conversione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato; in merito all'indennità per oneri specifici rilevava che a seguito dell'accorpamento nell'Ispra di tre enti di ricerca (INFS, CRAM e APAT) aventi ciascuno una differente indennità di oneri specifici in attesa della stipula di un nuovo accordo integrativo decentrato, si era deciso di applicare a tutti i dipendenti dell'Ispra una stessa indennità per oneri specifici, salvi successivi conguagli.

Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Oggetto del presente giudizio è costituito da due domande tra loro del tutto distinte; con una prima domanda i ricorrenti chiedono che il periodo precedente alla stabilizzazione, durante il quale hanno lavorato con contratti a tempo determinato, venga computato ai fini dell'anzianità di servizio; con la seconda chiedono, in riferimento ad una specifica indennità, il mantenimento degli importi che hanno percepito fino al giugno 2009.

In relazione alla prima domanda emerge che tutti i ricorrenti, con l'eccezione di Luberti Gian Marco e Serra Monica, avevano già proposto identica domanda nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di stabilizzazione.

Con sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale di Roma ha così statuito:

«L'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto lo stanziamento di fondi finalizzati alla "...stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge".

Con direttiva del 20 aprile 2007 il Ministero per le Riforme e le Innovazioni

nelle Pubbliche amministrazioni ha indicato, quali "presupposti per la stabilizzazione", l'accertamento della "vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata...".

Con d.p.c.m. del 21 febbraio 2007 l'APAT è stata autorizzata ad avviare le procedure di stabilizzazione del personale per complessivi 185 posti, con disposizione commissariale n. 255 del 31 luglio 2007 l'APAT ha quindi attivato la "procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato" del "personale non dirigenziale : a) in servizio presso APAT, al 1 gennaio 2007, a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi maturati alla data di entrata in vigore della l. 296/2006 (27.12.2007); b) in servizio presso APAT, al 1 gennaio 2007, e che consegua il requisito di cui al precedente punto 1) in virtù di contratti a tempo determinato stipulati prima del 29 settembre 2006; 3) che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. 296/2006" (art. 1). L'art 2 della disposizione ha previsto un "ordine di priorità" tra il personale da assumere.

L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha prorogato al 28 settembre 2007 il termine precedentemente previsto al 29 settembre 2006 entro il quale potevano essere stipulati contratti di assunzione a tempo determinato in relazione ai quali potesse derivare la stabilizzazione.

Con circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica sono state dettate le linee guida per l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione, prevedendosi che la disposizione in questione va intesa inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.

L'art. 3 della legge 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, ha disposto che l'art. 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

La normativa sopra esaminata è chiara nel distinguere nettamente le due diverse tipologie di rapporto, quella a tempo determinato che costituisce essenzialmente un requisito per la successiva stabilizzazione e quello a tempo indeterminato che consegue alla stabilizzazione medesima. Tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.

In primo luogo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma sesto, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio non può certamente operarsi in questa sede tale conversione.

In secondo luogo la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non

sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto progressivo, ma costituisce una vera e propria assunzione *ex novo*.

Pertanto l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto "stabilizzato" mentre non può essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione del ricorrente secondo il quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per la restante parte dei ricorrenti, i quali hanno tutti usufruito della stabilizzazione, porta al rigetto della domanda residua volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio in quanto poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce *ex nunc*, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il progresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può essere considerato ai fini dell'anzianità. Ciò del resto è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.

Né all'accoglimento della domanda dei ricorrenti può pervenirsi in via risarcitoria: infatti, il meccanismo della stipula di contratti triennali, lungi dal cagionare ai ricorrenti un danno, è quello che ha consentito ai ricorrenti di pervenire alla stabilizzazione. Cioè, in concreto, se il datore di lavoro, una volta entrata in vigore la normativa sulla stabilizzazione, non avesse prorogato ai ricorrenti il contratto a termine consentendogli il raggiungimento della soglia dei tre anni, costoro non avrebbero conseguito l'assunzione presso la pubblica amministrazione in assenza di procedura concorsuale (si fa presente, infatti, che la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo determinato per un anno non può certamente essere equiparata ad una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e solo in virtù dello specifico intervento normativo si è potuti pervenire a tale assimilazione, senza la quale, peraltro, la normativa in questione presenterebbe seri profili di incostituzionalità)».

A tali argomentazioni e conclusioni, dalle quali non vi è alcuna ragione di discostarsi e che devono essere confermate anche in relazione alla domanda proposta da Luberti Gian Marco e Serra Monica trattandosi di una posizione assolutamente identica a quella già rappresentata nel precedente giudizio da tutti gli altri ricorrenti, può aggiungersi l'osservazione secondo la quale gli scatti di anzianità costituiscono un istituto di tipica derivazione contrattuale il quale, pertanto, non può essere applicato al di fuori delle esposte previsioni della normativa pattizia: non esiste, infatti, alcun principio di legge, in relazione all'impiego pubblico privatizzato, in base al quale un soggetto con maggiore anzianità di servizio debba guadagnare di più rispetto ad un soggetto che, a parità di qualifica e mansioni, abbia una anzianità inferiore; a tale effetto, previsto normalmente nei contratti collettivi sia essi privati sia essi pubblici, si perviene solo ed esclusivamente in virtù di una espressa disposizione del c.c.n.l. che introduca delle maggiorazioni retributive in ragione di una determinata anzianità di servizio, con la conseguenza che ad una maggiore anzianità di servizio corrisponde una maggiore retribuzione.

Seppure risponderrebbe certamente a canoni di equità il principio in base al quale l'anzianità di servizio, quantomeno in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, venga considerata ai fini degli aumenti periodici, in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso, l'istituto non può certamente essere introdotto dal giudice sulla base di una considerazione di mera equità.

Si fa, infatti, presente che la diversità di trattamento retributivo che ne deriverebbe tra dipendenti assunti con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, cioè assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato, non viola il principio di parità di trattamento retributivo di cui all'art. 45, secondo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto tale norma trova applicazione tra dipendenti che si trovino in identica posizione, mentre la circostanza che i ricorrenti siano stati assunti inizialmente con contratto a tempo determinato e dunque non inseriti nei ruoli se non dal 1 giugno 2009, giustifica certamente il diverso trattamento rispetto a quello percepito dai dipendenti di ruolo i quali hanno superato un pubblico concorso e sono stati assunti a tempo indeterminato.

Poiché ogni singola assunzione a tempo determinato costituisce una nuova assunzione del lavoratore che non è in nulla collegata, salve espresse previsioni in tal senso, ogni singolo rapporto ha una sua distinta autonomia e non può essere collegato a precedenti assunzioni e questo anche nel caso in cui il lavoratore venga successivamente assunto dallo stesso ente con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, in presenza di una nuova assunzione, senza continuità giuridica con il precedente rapporto, e in assenza di una disposizione normativa o contrattuale che consenta di ritenere, ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, utile anche il rapporto progressivo non può certamente essere riconosciuta l'anzianità relativa al servizio espletata precedentemente al giugno 2009 in esecuzione di un rapporto a tempo determinato.

Passando all'esame dell'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti si evidenzia che la stessa trae origine dalla riduzione dell'indennità per oneri specifici effettuata dall'Ispra; infatti, i ricorrenti affermano di avere percepito prima della stabilizzazione a tale titolo la somma di € 243,13 al mese, di avere continuato a percepire tale importo anche nel mese di giugno 2009 cioè anche successivamente alla stabilizzazione, ma che tale indennità a decorrere dal mese di luglio 2009 è stata ridotta ad € 8,01.

L'Ispra non contesta il dato fattuale indicato dai ricorrenti, ma rileva che nell'Ispra sono confluiti tre diversi enti di ricerca (INFS, ICRAM e APAT), che ciascun ente di ricerca ha disciplinato in maniera difforme l'indennità per oneri specifici (€ 8,01 per l'INFS, € 62,66 per l'ICRAM ed € 243,13 per l'APAT), che a seguito della unificazione nell'Ispra di tre enti di ricerca si è reso necessario unificare anche i differenti trattamenti economici accessori previsti dai singoli contratti integrativi di ciascun istituto: in quest'ottica, in attesa della definizione del nuovo contratto integrativo valido per tutti i dipendenti dell'Ispra e salvo un successivo conguaglio, si è provveduto all'unificazione dell'indennità per oneri specifici determinandola in € 8,01.

Seppure l'intento di unificare l'indennità per oneri specifici per tutti i dipendenti dell'Ispra appare condivisibile, ritiene il giudicante che tale obiettivo non possa essere raggiunto con una determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro che prescindendo da una diversa pattuizione in sede di contrattazione integrativa.

Infatti, l'art. 8 del c.c.n.l. per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ha previsto in favore del personale che svolga attività di ricercatore e di tecnologo una indennità denominata per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo demandando per la sua

determinazione alla contrattazione decentrata.

Per il personale proveniente dall'APAT tale indennità era stata quantificata nella somma di € 243,13 al mese. Poiché tutti i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato presso l'APAT poi confluito nell'Ispra, sono stati assunti con la stabilizzazione presso l'Ispra proprio in relazione allo svolgimento di tale pregressa attività lavorativa, agli stessi è stata applicata la contrattazione decentrata stipulata in ambito APAT, di fatto successivamente alla stabilizzazione avvenuta in data 1 giugno 2009 in favore degli stessi l'Ispra ha continuato ad applicare la medesima contrattazione decentrata, ancorché per il solo mese di giugno, provvedendo a corrispondere l'indennità per oneri specifici nella misura in essa prevista, appare evidente che, seppure a decorrere dal 1 giugno 2009 tutti i ricorrenti abbiano stipulato un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro, l'Ispra abbia inteso applicare loro le disposizioni della contrattazione decentrata stipulata in ambito APAT, come del resto successo per il periodo precedente alla stabilizzazione. Del resto, posto che ancora difettava, alla data del giugno 2009, una contrattazione decentrata propria dei dipendenti Ispra non si vede a quale altra contrattazione decentrata il datore di lavoro avrebbe potuto fare riferimento se non a quella relativa a ciascun ente di provenienza.

Orbene, rilevato che la retribuzione accessoria, cioè quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare non già la prestazione lavorativa in sé, ma particolari modalità della prestazione lavorativa, non è soggetta al principio di cui all'art. 2103 c.c. della irriducibilità della retribuzione (cfr., da ultimo, Cass. 19 febbraio 2008, n. 4055), per cui sarebbe legittima una sua *reformatio in pejus*, una volta che la contrattazione collettiva demandi alla contrattazione decentrata la determinazione di un determinato emolumento, una eventuale modifica, anche in senso peggiorativo, può avvenire non già per unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma solo nella sede, contrattazione decentrata, specificamente prevista dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, mentre in sede di contrattazione decentrata in ambito Ispra la quantificazione dell'emolumento in questione può certamente essere modificata ed uniformata per tutti i dipendenti, questo non può essere unilateralmente deciso dal datore di lavoro in attesa proprio della contrattazione decentrata.

Quanto sopra vale anche in riferimento alla posizione dei ricorrenti, assunti a decorrere dal giugno 2009, posto che anche in favore di costoro il datore di lavoro ha applicato, al momento dell'assunzione, la contrattazione decentrata stipulata in ambito APAT.

Ne consegue che in favore dei ricorrenti spetta, fino ad una modifica in sede di contrattazione decentrata, l'indennità per oneri specifici che era stata prevista in sede di contrattazione decentrata in ambito APAT, pari cioè ad € 243,13; avendo i ricorrenti percepito per lo stesso titolo soltanto la somma di € 8,01, l'Ispra deve essere condannato al pagamento in favore di ciascun ricorrente della differenza tra i due importi pari mensilmente ad € 235,12 a decorrere da luglio 2009. Pertanto, l'Ispra deve essere condannato al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 2.351,20, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.

L'accoglimento solo in parte del ricorso e la sussistenza di una soccombenza reciproca, costituiscono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

rigetta la domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal novembre 2005;
 dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità per oneri specifici nella misura di € 243,13 e per l'effetto, condanna l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA al pagamento in favore di ciascuno della somma di € 2.351,20, oltre la maggior somma interessi legali e rivalutazione monetaria;
 compensa tra le parti le spese del giudizio.

Roma, il 4 maggio 2010

Il giudice
 Giovanni Mimmo



IL CANCELLIERE
 Dora PATRISI



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. LAVORO
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Roma, il 4 MAG. 2010
 IL CANCELLIERE
 Dora Patrisi

V° PER AUTENTICA
 Roma, il 7 MAG. 2010

